

Signor Presidente, prima di illustrare le principali osservazioni sull'argomento al centro di quest'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritengo necessario premettere alcune brevi considerazioni di carattere generale, per chiarire il contesto in cui si situano, dal punto di vista della promozione e della tutela della concorrenza, le misure contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE.

Ricordo anzitutto che tale direttiva ha come obiettivo di realizzare un mercato dell'energia elettrica che sia concorrenziale e tale da migliorare l'efficienza complessiva del sistema. Aggiungo subito che la direttiva è assolutamente neutrale relativamente alla dicotomia pubblico-privato degli impianti e delle reti; e ciò in ossequio a un principio generale garantito dallo stesso trattato. E' vero altresì che quest'ultimo, mentre è sicuramente neutrale sul piano formale, non sempre riesce di fatto ad evitare che il rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza comporti inevitabilmente il passaggio pur parziale dal pubblico al privato di alcuni settori e attività. Per quanto qui rileva, poi, sottolineo che le misure previste dalla direttiva sono per certi versi delle misure minime e che comunque, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, è consentito ai singoli Paesi, in sede di recepimento della stessa, di tener conto delle condizioni strutturali specifiche di ciascuno di essi. E' precisamente a tal fine che la direttiva, pur imponendo dei risultati minimi comuni, lascia agli Stati la possibilità non solo di scegliere tra modelli diversi, ma anche imprimere spinte più o meno decise al processo di liberalizzazione del mercato, ad esempio mediante la diversa definizione delle soglie di consumi che definiscono l'idoneità del cliente a scegliere il fornitore.

E' così che, oltre a differenze nei tempi di recepimento, è possibile riscontrare differenze anche notevoli nei diversi Paesi, dovute essenzialmente ai diversi contesti economico-sociali sui quali la direttiva si inserisce. Per quanto riguarda il nostro Paese, è indubbio che la ricaduta ineliminabile della direttiva è rappresentata in primo luogo dal *parziale* superamento del monopolio legale di ENEL Spa. Il settore elettrico, com'è noto, sarà infatti interessato da un progressivo sviluppo della concorrenza che, al termine del processo di liberalizzazione, concernerà al massimo una quota pari al 40 per cento del totale dei consumi attuali. Il resto della domanda – soprattutto quella rappresentata dai consumi elettrici delle famiglie – continuerà ad essere vincolata alle forniture esclusive di ENEL Spa o, in parte limitata, delle imprese di proprietà degli enti locali.

In secondo luogo, nella parte liberalizzata del mercato anche ENEL Spa potrà servire – in concorrenza con altri produttori – i cosiddetti "clienti idonei". Infatti, la Direttiva 96/92/CE rimuove in parte le barriere normative all'ingresso sul mercato della produzione di elettricità, ma non inibisce alle imprese, che godono attualmente di diritti esclusivi per la fornitura di energia elettrica, la possibilità di continuare ad operare anche nel segmento di mercato liberalizzato. Semplicemente, i cosiddetti "vecchi monopoli" nazionali dovranno accettare la disciplina della concorrenza in una parte del mercato, che non riguarderà la maggioranza dei consumatori.

In terzo luogo, alla fine del processo di apertura del mercato, il gioco concorrenziale non solo interesserà una quota inferiore alla metà degli attuali consumi elettrici ma, soprattutto, dovrà misurarsi con la costante presenza di un'impresa che conserverà una posizione dominante nell'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica destinata sia ai "clienti vincolati" sia, in un non limitato arco temporale, anche ai cosiddetti "clienti idonei", che alimenteranno la domanda di elettricità nel mercato liberalizzato.

Infatti, la velocità d'ingresso nel mercato liberalizzato da parte di nuovi competitori nazionali è vincolata anzitutto dalla loro attuale dimensione, che resta di gran lunga inferiore rispetto a quella di ENEL Spa; dalla disponibilità di un'offerta sistematica di energia elettrica in eccesso rispetto a quella destinata finora all'autoconsumo o alle vendite dedicate ad ENEL Spa; dall'incremento della loro capacità produttiva; dai tempi tecnici ed amministrativi legati a questo tipo di investimenti; dall'eventuale possibilità di importare energia elettrica dall'estero, a sua volta condizionata da opportunità non solo economiche ma anche tecniche, rappresentate dalla capacità di transito sulle reti di interconnessione con l'estero. Le stime più attendibili ipotizzano che, nel prossimo biennio, sarà interessata da una concorrenza effettiva solo una quota marginale del mercato destinato alla liberalizzazione.

Da questi brevi cenni deriva la consapevolezza che il processo di liberalizzazione del settore elettrico, imposto dalla Direttiva comunitaria, avrà successo e si tradurrà in un effettivo gioco concorrenziale nella parte di mercato liberalizzata solo nella misura in cui verranno eliminate, oltre a quelle normative, anche le barriere economiche e tecniche suscettibili di scoraggiare l'ingresso sul mercato di nuove imprese.

Si tratterà di un processo graduale, non solo sotto il profilo temporale, ma anche rispetto ai mutamenti effettivi degli assetti produttivi e commerciali, che potrà essere caratterizzato da comportamenti tanto più virtuosi, beninteso sotto il profilo concorrenziale, quanto più chiare e rigorose saranno le norme di recepimento volte ad agevolare la progressiva liberalizzazione del mercato voluta dalla Direttiva.

Vorrei, inoltre, sottolineare che, l'abolizione o la riduzione delle barriere di tipo normativo all'ingresso nel mercato elettrico non pregiudicano il perseguimento di importanti finalità generali, quali la tutela dell'ambiente, la sicurezza e l'universalità del servizio, che il Parlamento ha fissato nella propria delega al Governo in questa materia. Il perseguimento di tali finalità può, infatti, essere assicurato anche in armonia con l'affermazione di comportamenti concorrenziali, grazie ad opportuni interventi di regolamentazione, che assecondino e non ostacolino la nascita e lo sviluppo del mercato.

In un simile contesto, la stessa ENEL Spa, sottratta all'isolamento del confronto concorrenziale almeno in una parte del mercato, potrà trovare incentivi adeguati ad innovare e a migliorare la gamma dei suoi attuali servizi, a beneficio dei consumatori. Al contempo, è fin troppo evidente che le norme adottate dovrebbero essere tali da ridurre al massimo il rischio che l'impresa storicamente in posizione dominante sia posta in condizione di pregiudicare lo sviluppo della concorrenza, a svantaggio della parte del mercato che dovrà essere liberalizzata.

A partire dal prossimo 19 febbraio, vi saranno dunque (o almeno dovrebbero essere poste) le condizioni per avviare un processo che *dovrà* garantire, sia pure non nell'immediato, la promozione di una concorrenza effettiva in una *parte* del mercato elettrico nazionale. Dico *potrebbe* perchè un tale risultato dipenderà da vari fattori, che cito in ordine temporale e non di importanza.

In primo luogo, dipenderà dal testo della normativa di attuazione che sarà definitivamente adottato. Al riguardo, si può solo auspicare che le eventuali modifiche allo Schema di decreto

legislativo siano tali da migliorarne i contenuti dal punto di vista concorrenziale e non invece, come pure qualcuno teme, tali da ridurne la portata liberalizzatrice.

In secondo luogo, dipenderà dalle concrete modalità operative e di controllo che accompagneranno l'applicazione del decreto stesso, rispetto alle quali è indubbio che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, così come l'Autorità per l'energia e il gas, si adopereranno, ciascuna nel rispetto delle specifiche competenze ad esse attribuite, affinché il percorso di liberalizzazione previsto non subisca né battute d'arresto, né deviazioni dal percorso atteso.

Infine, il successo della liberalizzazione non potrà che dipendere dall'evoluzione futura, essendo evidente che una liberalizzazione piena ed effettiva del mercato elettrico nazionale è strettamente connessa, come cercherò di spiegare a conclusione di questo intervento, al riassetto e alla privatizzazione del settore, profilo, quest'ultimo, di cui non è ancora prevista la fase d'inizio, se si eccettuano le indicazioni contenute nell'articolo dello Schema di decreto legislativo relativo all'attività di produzione elettrica.

Tutto ciò premesso, passo ora a considerazioni più puntuali in ordine alle varie fasi in cui si articola il settore, ponendo l'accento su quei profili che, a giudizio dell'Autorità che presiedo, meriterebbero di essere migliorati per garantire un contesto realmente competitivo. Comincio ovviamente dalla produzione.

### **Produzione**

Relativamente alla previsione dello Schema di decreto concernente i limiti della quota di produzione che un soggetto può detenere, nel suo Parere del 5 novembre 1998 l'Autorità ha manifestato preoccupazione per l'elevatezza della quota massima di mercato consentita ("50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia") ed ha auspicato che venisse ridotta. Inoltre, al fine di definire la quota di mercato compatibile con il potere di una singola impresa nel contesto del processo di liberalizzazione, in quella sede l'Autorità ha anche rilevato la necessità di utilizzare il parametro della capacità produttiva, in luogo di quello riferito alla produzione di energia elettrica<sup>1</sup> *La dismissione di 15.000 MW di capacità produttiva di ENEL Spa, prevista dall'art. 8 dello Schema di decreto legislativo, non sembra essere sufficiente a soddisfare la condizione stabilita dal comma 1, dello stesso articolo. Tenuto conto della sola capacità di produzione, escluse le importazioni, anche a seguito di tale dismissione, ENEL Spa manterrebbe una quota pari a circa il 54 per cento della capacità produttiva nazionale. Tale quota non varia, considerando la potenza efficiente netta o lorda (elaborazioni da: ENEL, Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 1997, p. 17 e 18).*

Nello stesso Parere l'Autorità ha inoltre suggerito la predisposizione di un programma dettagliato e vincolato, sotto il profilo procedurale e temporale, in base al quale la riduzione della capacità produttiva di ENEL Spa fosse realizzata in modo da garantire condizioni concorrenziali il più possibile omogenee sull'intero territorio nazionale, evitando il mantenimento di ingiustificate posizioni di monopolio. Suggerimento, questo, recepito solo parzialmente, poiché la previsione di un criterio che elimini il rischio di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti è rinviata al momento (successivo) dell'approvazione del programma di dismissioni, programma che dovrà

essere elaborato dalla stessa ENEL Spa. Tale programma sarà sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro che, in quanto principale azionista, dovrebbe almeno cooperare, e non solo *ex post*, alla sua definizione.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verrà, in proposito, "sentita". Tale previsione, a prima vista troppo indeterminata, non desta tuttavia particolari preoccupazioni, atteso che restano comunque applicabili le disposizioni dell'articolo 16 della legge n. 287/90, che prescrive la comunicazione preventiva all'Autorità delle operazioni di concentrazione in cui sono coinvolte imprese che superano determinati limiti di fatturato, oltre i quali si situa certamente quello di ENEL Spa.

Resta invariata la previsione relativa sia alla durata trentennale delle concessioni idroelettriche (articolo 12, comma 3), sia alla diversa durata del rinnovo fra quelle rilasciate a ENEL Spa (trent'anni) ed alle altre imprese elettriche (2010) (articolo 12, commi 7 e 8), previsioni che non appaiono giustificate.

Più in generale, al fine di garantire immediatamente un ambiente di mercato effettivamente concorrenziale nella fase di produzione è pertanto opportuno che, soprattutto nel periodo di transizione, non vengano posti ostacoli all'ingresso di nuovi operatori. L'assetto concorrenziale del mercato sarà, infatti, influenzato dalle tipologie d'impianti venduti da ENEL Spa, dalla loro ubicazione geografica e dall'efficienza dei loro costi di produzione. E' anche in funzione di tale fondamentale obiettivo che l'Autorità ha avviato, il 12 novembre 1998, un procedimento istruttorio volto ad accertare se le formule contrattuali adottate da ENEL Spa nei confronti di clienti primari siano idonee a ostacolare la nascita di un mercato libero dell'energia elettrica.

### ***Trasmissione e dispacciamento***

E vengo ora ad una questione ampiamente dibattuta, oggetto di scontri e polemiche talvolta sterili: quella connessa alla trasmissione di energia e alla proprietà della rete.

Al riguardo, nel Parere del 5 novembre 1998, l'Autorità si è espressa sull'argomento ritenendo *«che, indipendentemente dal regime proprietario della rete di trasmissione, vada compiutamente chiarito, nel pieno rispetto dell'articolo 7 della Direttiva, che tutti i poteri di decisione e di attuazione, relativi alla manutenzione, alla gestione e allo sviluppo della rete di trasmissione spettano all'ente gestore. [...] In particolare, l'Autorità ritiene che le diverse attività, di cui all'articolo 13, comma 2, debbano essere attribuite a società tra loro indipendenti e che tali società debbano essere al più presto collocate sul mercato; conseguentemente, lo Schema di decreto legislativo dovrebbe esplicitamente regolare come transitoria l'appartenenza di tali società a un unico gruppo»*.

Su questo aspetto lo Schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 1998 - pur lasciando in capo a ENEL Spa la proprietà della rete di trasmissione nazionale - precisa che l'ente gestore della rete di trasmissione nazionale, fra l'altro, *«delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 10 [si tratta delle società proprietarie delle reti di trasmissione], in modo da assicurare la sicurezza e la continuità*

*degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 6 [che vengono fissati dal Ministro dell'industria]» (articolo 3, comma 2).*

Lo Schema di decreto legislativo, inoltre, stabilisce che l'«*Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento [...] [e] persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa con l'interconnessione, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete*» (articolo 3, comma 3).

Sembrano, dunque, essere stati accolti i rilievi contenuti nel Parere dell'Autorità circa la necessità di assegnare all'ente gestore il potere di decisione relativo *«alla manutenzione, alla gestione e allo sviluppo della rete di trasmissione»*, la cui "attuazione" - tuttavia - resta in capo alla società controllata da ENEL Spa, in *«sede di prima applicazione»* del decreto legislativo<sup>22</sup> *Si ricorda che la Direttiva afferma che «[a] meno che il sistema di trasmissione non sia già indipendente dalle attività di generazione e distribuzione, il gestore della rete dev'essere indipendente, almeno sul piano della gestione, dalle altre attività non connesse al sistema di trasmissione» (art. 7, comma 6).* . E' meglio definito, inoltre, il ruolo diretto di controllo, esercitato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sull'ente gestore della rete di trasmissione e del dispacciamento (articolo 3, comma 10).

Resta che il disegno attuale, anche con i correttivi suggeriti dall'Autorità, non è sufficiente nel medio periodo ad assicurare un sistema concorrenziale pieno ed effettivo, ma solo nella fase di avvio del processo di liberalizzazione. Al riguardo, ritengo non superfluo sottolineare che, in maniera assolutamente coerente con i pareri già espressi in precedenti occasioni, l'Autorità, muovendo dall'assunto che il processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano possa essere portato a compimento solo attraverso una netta separazione delle singole fasi di attività (produzione, trasmissione, distribuzione e vendita), ha espressamente richiesto che tali attività siano svolte da operatori tra loro indipendenti e che, a tal fine, le diverse società facenti capo a ENEL Spa, cui lo schema di decreto attribuisce le diverse fasi di attività, siano collocate al più presto sul mercato.

Ciò consentirebbe, infatti, una più efficace e assolutamente neutrale gestione della rete, anche tenuto conto delle caratteristiche del modello di gestione prescelto. Sempre rispetto a questo profilo, va qui ricordato, come già segnalato dall'Autorità, l'esistenza di una elevata complementarità fra l'attività di trasmissione dell'energia elettrica e quella di dispacciamento. Ne deriva che la scelta del modello del gestore della rete influenza le dinamiche concorrenziali che devono potersi esprimere senza limitazioni fin dalla fase di avvio del mercato.

Da questo punto di vista, se il gestore della rete non è completamente sottratto a qualsiasi forma di condizionamento derivante dalle imprese presenti nella fase di produzione dell'energia elettrica - e soprattutto da quella che vi manterrà per un tempo prolungato una posizione dominante - la scelta a favore di un modello di dispacciamento passante nella prima fase di liberalizzazione, in luogo di un modello fondato sul merito degli impianti di generazione selezionati in termini di efficienza economica della loro struttura dei costi di produzione, può ridurre la capacità di promozione della concorrenza e l'efficienza del sistema.

Infatti, con il dispacciamento passante la competizione non è affidata al prezzo, ma avviene nel quadro di scambi di elettricità riservati tra operatori; non implica dunque il dispacciamento congiunto di tutti gli impianti, concedendo spazi di discrezionalità alle decisioni del gestore della rete di trasmissione. Discrezionalità che potrà produrre effetti distorsivi indesiderabili sul piano dei rapporti di concorrenza fra le imprese tanto più sensibili quanto più l'indipendenza del gestore della rete dalle stesse imprese produttrici non sia netta.

E' precisamente per questi motivi che l'Autorità aveva auspicato un passaggio il più rapido possibile dal dispacciamento passante a quello di merito. L'articolo 5 dello Schema di decreto prevede tuttavia che, fino al 1° gennaio 2001, il dispacciamento sulla rete di trasmissione sia di tipo passante e che, solo dopo quella data, seguirà criteri di "merito economico".

Altro profilo connesso alla stessa problematica è sicuramente costituito dalla decisione, invero operata dal Parlamento e contenuta nella delega al Governo, di optare per l'acquirente unico. Al riguardo, l'Autorità aveva già avuto modo di esprimersi, in una segnalazione del 1997, a favore dell'accesso diretto alla rete da parte di una pluralità di operatori di domanda. In ogni caso, non è superfluo sottolineare che tale scelta potrebbe rivelarsi innocua sotto il profilo concorrenziale qualora l'acquirente unico fosse configurato essenzialmente come un consorzio di acquisto dei clienti vincolati. Lo schema di decreto, nella sua versione attuale, prevede invece che a tale società, costituita dal gestore della rete, possano partecipare anche i produttori di energia, con una quota complessiva del 49% fino all'avvio del pool, ciò che potrebbe condurre, a partire dal 2001, ad un controllo dei produttori sull'acquirente unico, controllo sicuramente non auspicabile.

### ***Distribuzione***

L'attività di distribuzione presenta tratti di monopolio naturale, se non altro a livello locale, come quella di trasmissione li presenta a livello nazionale. Essa è, infatti, caratterizzata da elevate economie di densità, all'interno degli agglomerati urbani e da elevati costi di fornitura del servizio nelle aree meno popolate. Inoltre, in Italia la fase della distribuzione non è separata da quella della vendita finale dell'energia elettrica che, analogamente alla fase di produzione, può essere caratterizzata da un assetto concorrenziale del mercato.

La delega al governo per l'attuazione della direttiva (articolo 36 della legge n. 128/98) si esprime a favore dell'aggregazione tra imprese operanti nella fase della distribuzione, valorizzando al contempo le imprese degli enti locali. Questo criterio generale trova applicazione, nel testo dello Schema di decreto, con la previsione che venga assegnata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale (articolo 9, comma 3). Questa previsione implica una semplificazione dei sistemi di rete distributiva, soprattutto nelle grandi aree metropolitane in cui siano presenti reti di proprietà di ENEL Spa e di imprese degli enti locali.

Tale semplificazione dovrebbe in ogni caso avvenire, secondo lo stesso schema di decreto, "attraverso le normali regole di mercato". La gestione unitaria dell'attività di distribuzione in un dato ambito territoriale da parte di una singola impresa viene ritenuta una condizione essenziale per consentire un migliore sfruttamento delle economie di scala esistenti. L'obiettivo appare condivisibile, nella misura in cui un incremento della dimensione delle imprese sia tale da

comportare un guadagno di efficienza e possa tradursi in vantaggi concreti per i consumatori finali, anche sotto il profilo della qualità del servizio reso.

Anche a questo fine, l'Autorità ha già auspicato una riorganizzazione del sistema distributivo che, mediante il ricorso ad un meccanismo autorizzatorio accompagnato da obblighi di servizio, in luogo dello strumento della concessione, assicuri la possibilità di una promozione della "concorrenza comparativa" tra le diverse imprese locali di distribuzione. In questo modo, risulterebbe agevolata la stessa azione del regolatore, che dalla molteplicità dei comportamenti potrebbe trarre vantaggio, favorendo la convergenza delle condizioni anche tariffarie della distribuzione su ciascun mercato locale verso quelle dell'impresa distributrice più efficiente.

In proposito, vorrei anche osservare che, rispetto alla scelta dello strumento della concessione, l'Autorità ha rilevato, fondandosi sul tenore della Direttiva, che tale strumento deve essere limitato, a livello locale, alla sola attività di gestione delle reti di distribuzione. In ogni caso, va rilevato che appaiono distorsive della concorrenza e del mercato la disposizione dello Schema di decreto legislativo concernente la durata trentennale delle concessioni (articolo 9, comma 1).

### ***Vendita***

Lo Schema di decreto legislativo non opera una distinzione -- pure auspicabile, atteso che l'una concerne un monopolio naturale, sia pure su scala locale, è l'altra è invece potenzialmente concorrenziale -- tra la fase di distribuzione e quella della vendita di energia elettrica. Nonostante la vendita sia infatti definita come un'attività libera (articolo 1) e pur riconoscendo che è prevista la costituzione da parte dell'ENEL di una o più società che svolgano tale attività (articolo 13), resta che in concreto non vi è distinzione tra distribuzione e vendita. Ne consegue che gli effetti derivanti dal regime di concessione previsto nella fase della distribuzione vengono implicitamente estesi anche all'attività di vendita.

Come suggerito dall'Autorità nel Parere più volte citato, l'attività di vendita dell'elettricità ai clienti finali non ha le caratteristiche di un monopolio naturale e può essere svolta in concorrenza, separatamente da quella della gestione della rete locale di distribuzione. Infatti l'attività di fatturazione e di lettura dei contatori è caratterizzata da rilevanti economie di gamma con altri servizi locali. Pertanto, l'introduzione di meccanismi pienamente concorrenziali in questa fase di attività può condurre a rilevanti guadagni di efficienza e a significativi benefici per gli utenti, anche per quelli ancora vincolati all'operatore dominante.

Lo Schema di decreto legislativo, tuttavia, mantiene in capo ad un unico soggetto le attività di distribuzione e di vendita, estendendo così gli effetti della concessione dalla prima alla seconda, senza indicare le eventuali giustificazioni a sostegno di un simile approccio. Ciò porta ad escludere che, anche nel medio periodo, sia possibile lo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita di energia elettrica a clienti vincolati, i quali rappresenteranno il 60 per cento del mercato. Questo tipo di risultato non può essere condiviso dall'Autorità, secondo cui sarebbe opportuno predisporre sin da ora strumenti tali da apportare, sia pure ed inevitabilmente non nell'immediato, benefici concreti e diretti ai consumatori finali e non solo in termini di contenimento dei costi per il sistema produttivo.

## ***Considerazioni conclusive***

In conclusione, lo Schema di decreto legislativo segna l'inizio di una fase delicata, durante la quale si potranno verificare molteplici resistenze, provenienti da più parti, ad assecondare il percorso di liberalizzazione che pure è tracciato nelle sue linee essenziali dalla Direttiva. L'attuale Schema di decreto legislativo ha tenuto conto di alcune delle osservazioni formulate dall'Autorità nel parere reso il 5 novembre 1998. Mi riferisco, in particolare, alla velocità e all'ampiezza dell'*apertura* del mercato elettrico; alla disciplina relativa al rapporto fra l'ente gestore della rete di trasmissione nazionale e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in modo tale che dovrebbe potersi escludere il *rischio di discriminazioni* nei confronti dei concorrenti di ENEL Spa; al riconoscimento di un *ruolo* preciso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella disciplina dell'ente gestore della rete di trasmissione nazionale (articolo 3), dell'attività di importazione ed esportazione di energia elettrica (articolo 10), delle concessioni idroelettriche (articolo 12).

Il testo dello Schema di decreto legislativo è certo suscettibile di miglioramenti, oltretutto nei punti richiamati in precedenza, anche tenendo conto della necessità di superare due limiti, di natura più generale, che si possono riscontrare, in particolare, nell'*eccessivo ricorso allo strumento delle concessioni*. Se si esclude il riferimento alla Conferenza unificata Stato-Regioni (articolo 9), il Governo ha confermando la propria preferenza per lo strumento delle concessioni, con una estensione temporale e un limite territoriale già considerati indesiderabili dall'Autorità nel proprio Parere. Su questo aspetto mi permetto di richiamare il Parere inviato dall'Autorità al Parlamento e al Governo il 28 ottobre 1998. Del pari, occorrerebbe tenere in debito conto il *rischio di un eccesso di regolazione*, riscontrabile nella previsione di numerosi adempimenti amministrativi.

Una riflessione conclusiva. La scelta di fare precedere la liberalizzazione del mercato, seppure parziale, alla privatizzazione di ENEL Spa costituisce certamente un approccio condivisibile, considerato che la semplice sostituzione di un monopolio pubblico con un monopolio privato condurrebbe a una struttura di mercato che sarebbe, poi, difficile scalfire con successivi interventi di liberalizzazione. Ciò detto, non può non essere sottolineato, come anticipato all'inizio di questo intervento, che in una prospettiva concorrenziale la liberalizzazione e la privatizzazione, tenuto conto della realtà italiana, sono due aspetti distinti ma inevitabilmente connessi. La stessa separazione societaria, in funzione delle diverse attività, di cui all'articolo 13 dello schema di decreto, rende necessario un cambiamento degli assetti proprietari ai fini di un mercato che, una volta liberalizzato, voglia essere realmente competitivo. Se così non fosse, infatti, ne conseguirebbe il consolidarsi di relazioni verticali nelle quali sono le fasi a valle ad essere sensibili ai segnali delle fasi a monte e non viceversa, come invece dovrebbe essere in una prospettiva di concorrenza.

Nel ringraziarvi per aver dato all'Autorità che presiedo la possibilità di far sentire la sua voce in questo contesto e nel ringraziarvi, ancora di più, per avermi ascoltato pazientemente, posso solo aggiungere che nella fase che accompagnerà i primi passi verso la liberalizzazione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sarà particolarmente vigile, nel rispetto delle proprie competenze, al fine di garantire che il gioco concorrenziale si svolga correttamente.